



**Valutazione
di Impatto Privacy per l'installazione
impianto di Videosorveglianza**

Indice generale

1.	Descrizione Sistematica del Trattamento	3
1.1.	Contesto e finalità del trattamento.....	3
1.2.	Dati personali oggetto del trattamento	4
1.3.	Periodo di conservazione	4
1.4.	Descrizione funzionale del flusso di dati e responsabili	4
1.5.	Codice di Condotta	4
2.	Valutazione di necessità e proporzionalità del trattamento.....	5
2.1.	Finalità specifiche, esplicite e legittime.....	5
2.2.	Liceità del trattamento.....	5
2.3.	Diritti degli interessati	5
2.4.	Garanzie per i trasferimenti internazionali di dati	6
2.5.	Gestione dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati.....	6
2.6.	Coinvolgimento dei soggetti interessati.....	6

La seguente valutazione di impatto Privacy (DPIA – Data Protection Impact Assesment) intende fornire il *contesto*, nonché le *informazioni tecniche* e di *sicurezza* adottate per l'*acquisizione*, il *trattamento* e l'*utilizzo* dei dati personali raccolti nell'ambito dell'installazione di un impianto di Videosorveglianza, di seguito denominato Videosorveglianza, in conformità con

- *il regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR, General Data Protection regulation – [Regolamento UE 2016/679](#)¹) pubblicato su Gazzetta Ufficiale Europea il 4 maggio 2016 ed entrato in vigore il 25 Maggio 2016, con effettiva applicazione dal 25 Maggio 2018*
- *Art 4 dello Statuto dei Lavoratori Legge 300/70 - Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo*

ovvero con

- Linee-guida concernenti la valutazione di impatto sulla protezione dei dati nonché i criteri per stabilire se un trattamento “possa presentare un rischio elevato” ai sensi del regolamento 2016/679, adottate il 4 aprile 2017 (versione successivamente emendata e adottata il 4 ottobre 2017)
- Criteri riferiti a una DPIA accettabile²
- Si ritiene di procedere a redarre una valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali alla luce dei potenziali rischi per i diritti e libertà delle persone connesse al trattamento di dati con strumenti di videosorveglianza (monitoraggio) e agli utilizzi del software ad esso collegato.

Il presente documento sarà aggiornato alla luce delle modifiche normative, organizzative.

1. Descrizione Sistemica del Trattamento

Visto l'Art. 35 paragrafo 7 lettera a, del regolamento privacy europeo nella presente valutazione si definiscono:

1.1. Contesto e finalità del trattamento

Il trattamento dei dati registrati è per finalità di sicurezza dei lavoratori e di tutela del patrimonio aziendale.

Titolare del trattamento dei Dati: **Memc SpA** nella persona del legale rappresentante

Referente del trattamento: Domenico Rinaldi

1. http://ec.europa.eu/justice/data-protection/reform/files/regulation_oj_en.pdf

2. <http://www.garanteprivacy.it/DPIA>

1.2. Dati personali oggetto del trattamento

I dati raccolti avranno la seguente natura: immagini e video raccolti tramite **telecamere IP dedicate**.

Le telecamere installate riprendono **le aree comuni e l'area riservata al pubblico (reception)**; non riprendono in modo specifico postazioni di lavoro e i luoghi riservati al personale.

Non comportano pertanto criticità alla luce del divieto di controllo delle attività dei lavoratori (art. 4 legge 300 del 1970).

È stato firmato l'accordo sindacale del **12/07/2019 a Novara e del 22/01/2021 a Merano**.

1.3. Periodo di conservazione

Le immagini video originali catturate **verranno conservate per un periodo massimo di 72 ore** su server dedicato.

1.4. Descrizione funzionale del flusso di dati e responsabili

L'infrastruttura di rete adottata, per quanto riguarda i dati sensibili di immagini raccolte dalle telecamere segue i dettami della rete LAN di Novara e Merano. La sicurezza dei dati è garantita dalle procedure di continuità operativa dei due site. I dati sono protetti in base alle procedure di controllo e verifica dei sistemi informati e gestite all'interno del sistema di qualità dell'azienda.

Referente Flusso Dati e network: Andrea Pronzello

1.5. Codice di Condotta

Si rappresenta che non è ancora stato adottato a livello europeo e nazionale un codice di condotta.

2. Valutazione di necessità e proporzionalità del trattamento

Visto l'art. 35, paragrafo 7, lettera b si definiscono le misure previste per rispettare il regolamento (art. 35, paragrafo 7, lettera d) per il Progetto tenendo conto di quanto segue.

2.1. Finalità specifiche, esplicite e legittime

I dati sono raccolti in maniera **esplicita**, dando comunicazione alle persone negli spazi tramite l'apposita cartellonistica e Informativa e utilizzando il software rilasciato insieme alle apparecchiature può essere analizzato per comprendere il trattamento effettuato, e **legittima**, ovvero non memorizzando alcun dato personale compatibilmente con quanto specificato dall'art. 5(1), lettera b (principio di "*limitazione della finalità*") e conformemente con l'art. 89, paragrafo 1.

I dati raccolti, secondo il principio "*minimizzazione dei dati*" (art. 5(1), lettera c), sono adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario e conservati per un periodo limitato (art.5(1), lettera e) secondo il principio di "*limitazione della conservazione*".

Vedi punto I.III "Periodo di Conservazione" del presente documento.

2.2. Liceità del trattamento

Visto l'art 6(1), lettera a-b-c-d-e-f, si indica l'idonea liceità del trattamento a fine di sicurezza sul posto di lavoro, sia per i dipendenti che per i clienti, e tutela del patrimonio aziendale e per, in riferimento al Titolare dei Dati (lettera e), "*l'esecuzione della gestione amministrativa e commerciale di cui è investito il titolare del trattamento*".

2.3. Diritti degli interessati

Visti gli art. 12, 13, 14 ("Informazioni fornite agli interessati"), gli art. 15 e 20 ("diritto di accesso e portabilità dei dati"), gli art 16, 17 e 19 ("diritto di rettifica e cancellazione"), nonché gli art. 18, 19 e 21 ("opposizione e limitazione del trattamento"), l'art. 28 ("rapporti con responsabili del trattamento") si specifica che il sistema adottato non memorizza alcun dato personale e che al fine di promuovere una comunicazione trasparente e chiara per tutelare i diritti degli interessati, si specifica che verranno adottati appositi segnali visivi negli ambienti di sperimentazione, incluse le indicazioni delle risorse online e delle persone da contattare per ottenere maggiori informazioni e per ottenere l'accesso e la possibilità di verificare i dati.

In particolare, verranno adottate le seguenti misure:

- segnalazione delle telecamere attraverso cartelli informativi sul modello standard approvato dal Garante in prossimità delle telecamere stesse e all'entrata, o in prossimità, dell'area videosorvegliata;
- informativa completa sulla videosorveglianza all'entrata dei locali;
- rendere noto un indirizzo mail al quale richiedere informazioni: **ita-privacy@gw-**

semi.com

- rendere noti i riferimenti diretti al regolamento UE 2016/679.

2.4 Garanzie per i trasferimenti di dati

I dati personali relativi al trattamento in questione, per le finalità indicate al punto 2.1 che precede, verranno comunicati a:

- Autorità giudiziaria e/o forze dell'Ordine;

L'ambito di diffusione dei dati sarà quello strettamente limitato all'esecuzione dell'incarico da noi conferito ai soggetti sopra indicati.

2.5 Gestione dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati

Visto l'art. 35, paragrafo 7, lettera c, in riferimento all'art. 35, paragrafo 1, il Titolare dei Dati *"mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato conformemente al presente regolamento. Dette misure sono riesaminate e aggiornate qualora necessario."* (art. 24, paragrafo 1), coinvolgendo i responsabili di area.

In riferimento alla valutazione dei rischi si specifica quanto segue:

- non si prevedono la memorizzazione o il trattamento di dati personali.

Si è verificato e attestato che le telecamere **non riprendono in alcun modo postazioni di lavoro se non le "aree bianche" dove per ragioni di sicurezza e di incolumità del personale è necessario il costante monitoraggio** e non comportano pertanto criticità alla luce del divieto di controllo delle attività dei lavoratori (art. 4 legge 300 del 1970) in quanto i locali videosorvegliati sono di passaggio occasionale.

2.6 Coinvolgimento dei soggetti interessati

Visto l'art 35, paragrafo 2 e preso in considerazione l'art. 35, paragrafo 9, si specifica che verrà eseguita un'opportuna campagna di comunicazione per informare gli interessati (dipendenti, collaboratori, visitatori e clienti).

Novara li 16 marzo 2021

Firma

Ing. Sergio Chiarla

